

Delibera n. 37

**Comune di Ardore**  
Città Metropolitana di Reggio Calabria  
Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804  
Sito: [www.comune.ardore.rc.it](http://www.comune.ardore.rc.it) - Pec: [protocollo.ardore@asmepec.it](mailto:protocollo.ardore@asmepec.it)  
P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

**Deliberazione del Commissario Straordinario  
con i poteri della Giunta Comunale**

---

**Oggetto:** *Risoluzione rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, dipendente Antonio SPARANO – Operatore esperto - Decorrenza 01/08/2024.*

---

L'anno duemilaventiquattro, addì ventotto del mese di marzo, alle ore 09,37, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è collegata telematicamente il Commissario Straordinario, Dr.ssa Matilde MULÈ, nominata con D.P.R. del 10/07/2023 pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 176 in data 29/07/2023. La riunione avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta approvato con Delibera Commissario Prefettizio n. 14 del 27/07/2023.

Partecipa, in presenza, il Segretario Generale, Dr.ssa Maria Rosa Diana;

**Il Commissario Straordinario**

- Visto l'art. 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che ha rideterminato le tipologie di pensione e, in particolare, i commi 4, 6 lettera c) e 7 primo periodo, che hanno definito nuovi requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16/12/2014 con il quale è stato determinato l'adeguamento delle speranze di vita per il periodo 1/1/2016 - 31/12/2018 e sono stati stabiliti i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici;
- Visto l'art. 2, c. 5, D.L. 101/2013, il quale stabilisce che l'art. 24, c. 4, secondo periodo D.L. 6/12/2011, n. 201, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;
- Viste le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 08/03/2012 e n. 2 del 19/02/2015 le quali dispongono che:
  - ✓ i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 201/2011 ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;
  - ✓ nel caso in cui, una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione, e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
- Esaminato il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0015888 del 04/04/2013 che individua la seguente fattispecie:
  - ✓ “il dipendente non raggiunge il minimo contributivo se si considera esclusivamente il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione presso cui presta servizio, ma riesce ad arrivare ai 20 anni di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia in quanto titolare di altri rapporti contributivi derivanti da attività lavorative precedentemente svolte (come dipendente di altre amministrazioni pubbliche, come dipendente nel settore privato o come autonomo) in tal caso il lavoratore può ricorrere all'istituto della totalizzazione di cui al D.L.vo 42/2006 o del cumulo contributivo di cui alla l. n. 228/2012, totalizzando o cumulando i periodi contributivi per raggiungere il requisito minimo, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia.

- Pertanto, l'amministrazione deve collocarlo a riposo al compimento dell'età del limite ordinamentale di permanenza in servizio se il dipendente matura prima del 31/12/2011 un qualsiasi diritto a pensione, oppure al raggiungimento del nuovo requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, qualora sia soggetto al nuovo regime introdotto dall'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011";
- Visto l'art. 1, c. 239, Legge 24/12/2012 n. 228, modificato dall'art. 1 comma 195 della Legge 11/12/2016 n. 232 il quale prevede, nel caso di periodi contributivi accreditati presso gestioni pensionistiche diverse, la facoltà per il lavoratore di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione;
- Rilevato che:
  - 1) I lavoratori che hanno contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria, che possono vantare contribuzione al 31 dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel regime retributivo con liquidazione della pensione con il sistema misto, possono accedere alla pensione di vecchiaia, per il biennio 2019-2020 e 2021-2022, in presenza del requisito anagrafico di 67 anni. Unitamente al requisito anagrafico è richiesto l'ulteriore requisito contributivo di almeno 20 anni; a tali fini è da considerare tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'iscritto (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa). Può concorrere, per la determinazione del requisito contributivo, anche la contribuzione versata/accreditata nelle gestioni diverse da quella esclusiva in cui risulta iscritto il pubblico dipendente, quale la contribuzione versata nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, nella Gestione sostitutiva, nella Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26, L. n. 335/1995, nonché la contribuzione versata nelle Casse dei liberi professionisti. I periodi coincidenti vanno valorizzati, ai fini della determinazione del diritto, una sola volta.
  - 2) Con riferimento al biennio 2019-2020, i lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di un'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi, a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
  - 3) I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, per il biennio 2019-2020 e 2021-2022, in presenza del requisito anagrafico di 67 anni e di una anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti superiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. "importo soglia"). È peraltro possibile conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di un requisito anagrafico, per il biennio 2019-2020 e 2021-2022, di 71 anni di età con almeno cinque anni di contribuzione effettiva (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) a prescindere dall'importo della pensione (in questo caso non è richiesto l'ulteriore requisito dell'importo soglia).
- Considerato che il dipendente Sig. Antonio SPARANO nato a Locri il 18/07/1957, profilo ed area di appartenenza operatore esperto (ex cat. B), ha presentato all'INPS, in data 13/03/2024, domanda di pensione diretta ordinaria di vecchiaia chiedendo che la stessa venga liquidata in modalità di cumulo a decorrere dalla data 01/08/2024;
- Dato atto che lo stesso alla data del 31.7.2024 (ultimo giorno di lavoro) ha maturato presso la Gestione INPS Dipendenti Pubblici un'anzianità contributiva superiore ad anni 20 ed avrà compiuto l'età anagrafica prevista quale requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
- Ritenuto di dover risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente sig. Antonio SPARANO nato a Locri il 18.7.1957 che ha raggiunto l'età anagrafica e quindi il diritto a percepire la pensione, come da sua richiesta acquisita agli atti in data 18.3.2024 prot. n. 2909

***Tutto ciò premesso e considerato;***

- Visto il D.L.vo n. 267/2000;
- Visto il D.L.vo n. 165/2001;
- Visto il C.C.N.L. vigente per il comparto Regioni e Autonomie Locali sia per il personale Dirigente sia per il Personale non Dirigente;
- Visto il D.L. n. 201/2011;
- Visto il D.L. n. 112/2008;
- Visto il D.L. n. 78/2010;

- Visto il D.L. n. 101/2013;
- Vista la Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- Vista la normativa vigente in materia, nonché, le circolari INPS in materia di pensionamento per i propri iscritti;
- Visti i pareri tecnico e contabile espressi favorevolmente sulla proposta ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000.

***Delibera***

- 1) Di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, collocando a riposo il dipendente Sig. Antonio SPARANO nato a Locri il 18/07/1957 avendo il medesimo raggiunto il limite di età anagrafica per l'accesso al pensionamento previsto;
- 2) Di riconoscere al dipendente il diritto a conseguire la pensione a carico dell'Istituto di Previdenza Sociale ex Inpdap con decorrenza dal 01/08/2024;
- 3) Di dare mandato al Settore Finanziario per gli adempimenti consequenziali, con riferimento in particolare all'inoltro all'INPS, gestione ex INPDAP, della documentazione per la liquidazione della pensione e per la corresponsione dell'indennità di fine servizio, con le modalità previste dalla vigente normativa di settore;
- 4) Di dichiarare con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma del D.L.vo n. 267/2000.

<p style="text-align: center;"><b>Parere favorevole</b> In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000 <b>Il Responsabile del servizio</b> F.to Rag. Agata Varacalli</p>	<p style="text-align: center;"><b>Parere favorevole</b> In ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000 <b>Il Responsabile del servizio</b> F.to Dr. Bruno Zappavigna</p>
--	--

**Il Commissario Straordinario**  
F.to Dr.ssa Matilde MULÈ

**Il Segretario Generale**  
F.to Dr.ssa Maria Rosa DIANA

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 17/04/2024 e per 15 giorni consecutivi, con prot. n. 3979 del 17/04/2024.

Ardore, li 17/04/2024.

**Il Responsabile della pubblicazione**  
F.to Sig. Francesco Pistone

<p><b>La presente Deliberazione è esecutiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ <u>ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. n. 267/2000;</u> <u>(perché dichiarata immediatamente eseguibile)</u></li><li>○ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.L.vo n. n. 267/2000; (perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)</li></ul>
--

**E' copia conforme all'originale per uso amministrativo**

Ardore, li 17/04/2024.

**Il Segretario Generale**  
Dr.ssa Maria Rosa DIANA

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 17/04/2024 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data: \_\_\_\_\_

**Il Responsabile della pubblicazione**  
F.to Sig. Francesco Pistone